

Rep.n. 64796

COMUNE DI FIRENZE

RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S DI LONDRA IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER ARCH

CONTRATTO DI APPALTO

Appalto di servizi assicurativi – vari rischi: R.C. Professionale progettisti interni del Comune di Firenze - Lotto 7

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) e questo giorno 7 (sette) del mese di agosto in Firenze e precisamente in una sala del Palazzo Comunale, posto in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dottoressa Carla DE PONTI, nata a Palermo il 30 settembre 1963, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Appalti e Contratti, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Avv. Gloria SBARAGLIO, nata a Sondrio il 27 giugno 1945, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Procuratore speciale del "Rappresentante Generale per l'Ita-

	lia dei Lloyd's di Londra in nome e per conto del Sindacato Leader ARCH"	
	(d'ora in poi Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra),	
	con sede in Londra (Gran Bretagna), Lime Street n.1 e sede secondaria in	
	Milano, Corso Garibaldi n.86, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Re-	
	gistro delle Imprese di Milano 07585850584, conforme risulta da visura ca-	
	merale del 6 aprile 2017, autorizzata alla stipula del presente atto in forza	
	di procura speciale conferitale con atto pubblico dall'Avv. Dario CORTUC-	
	CI, Notaio in Milano, Repertorio n. 43272 del giorno 17 maggio 2017 che,	
	in copia conforme informatica ad originale cartaceo, si allega al presente	
	atto per formarne parte integrante e sostanziale (art. 22, comma 2, D.Lgs.	
	7 marzo 2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. O), comma	
	1, dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110), e che l' Avvocato Gloria Sba-	
	raglio dichiara sotto la sua personale responsabilità tuttora valida e mai re-	
	vocata.	
	Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segreta-	
	rio Generale del Comune di Firenze sono certo;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale Affa-	
	ri Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti n. 2016/DD/04570 del 23 giugno	
	2016, veniva indetta una procedura aperta per l'appalto dei "Servizi assi-	
	curativi del Comune di Firenze - vari rischi - 7 lotti" per il periodo dal 31 lu-	
	glio 2016 al 31 dicembre 2018;	
	- con la medesima determinazione si stabiliva di affidare i servizi stessi	
	mediante esperimento di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2	
	2	

del D.Lgs. 50/2016;

- in data 26 luglio 2016, come risulta da verbale di gara Rep. 64593, veniva proposta l'aggiudicazione, relativamente al Lotto 7 - polizza R.C. Professionale progettisti interni del Comune di Firenze - CIG 6731008B82, in favore del "Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra in nome e per conto del Sindacato Leader ARCH";

- con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti n. 2016/DD/05323 del 26 luglio 2016, veniva approvata la proposta di aggiudicazione disposta con il sopraccitato verbale di gara al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra che aveva offerto, sul premio lordo posto a base di gara, un ribasso pari al 40% (quaranta per cento);

- con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti n. 2016/DD/05374 del 28 luglio 2016, venivano assunti i relativi impegni di spesa e veniva dato avvio all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs 50/2016; fatto salvo l'esito positivo dei controlli sull'impresa aggiudicataria;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciali previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- il Lloyd's Correspondent in Italia interessato nella rappresentazione del rischio / gestione della copertura assicurativa in oggetto è A.I.B. ALL INSURANCE BROKER SRL;

- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della sue-

sposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente dell'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti nella persona della Dottoressa Carla DE PONTI ed in esecuzione degli atti citati

in premessa, affida al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra, in nome e per conto del Sindacato Leader ARCH, in persona dell'Avv. Gloria SBARAGLIO, che accetta e si obbliga, l'appalto dei "Servizi assicurativi – vari rischi: R.C. Professionale progettisti interni del Comune di Firenze - Lotto 7" per il periodo dal 31 luglio 2016 al 31 dicembre 2018 alle condizioni tutte di cui :

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate agli atti del Servizio Contratti e Appalti;

nonchè al seguente elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Capitolato di gara (Polizza generale n. BE000054953 - polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale dei progettisti interni);

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

L' Avv. Gloria SBARAGLIO, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le

prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotta degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le parti concordano che l'importo complessivo presunto del presente appalto è fissato in Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero centesimi).

Il pagamento del premio assicurativo avverrà con le modalità stabilite dall'art. B.3 - Sezione B - del Capitolato di gara (Polizza generale n. BE000054953) a favore del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.

ART. 3 - RIPETIZIONE E PROROGA TECNICA

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare la ripetizione di servizi analoghi per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, previa adozione di apposito atto.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga dei servizi per un periodo massimo di giorni 120 (centoventi), agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, cui l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi a semplice richiesta dell'amministrazione.

ART. 4 – GARANZIE

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo dell'importo pari a Euro 10.800,00 (diecimilaottocento) viene costituito mediante polizza fideiussoria n. 370523697 emessa in Pistoia il 28 giugno 2017 da Generali Italia SPA, intestata a A.I.B. All Insurance Broker Srl in qualità di Lloyd's Correspondent in Italia.

ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra, con nota prot. n. 167350 del 25 maggio 2017 che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nei Signori:

- Vittorio SCALA, C.F. SCLVTR67D08L219A;
- Nicoletta ANDREOTTI, C.F. NDRNLT63R64F205B;
- Giovanni TONIUTTI: C.F.: TNTGNN68E07A940Z;
- Timothy Paul FRIDAY: C.F.: FRDTTH57T05Z114D;
- Samantha Jane O'DONNELL: C.F.: DNNSNT72B46Z114O;
- Ian Keith WOOTTEN, C.F.: WTTNTH53L21Z114Q;
- Donna Jayne BROUGHTON: C.F.: BRGDNJ73R52Z114H

le persone delegate ad operare su di esso. Pertanto ai sensi e per gli effet-

ti dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato presso: UNICREDIT S.p.A, IBAN: IT64T0200809434000500015707.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra ha individuato il Sig. Vittorio SCALA, C.F. SCLVTR67D08L219A, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze nomina formalmente il Sig. Vittorio SCALA quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurez-

za sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registrazione) e consequenziali sono a carico del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 2) del D.P.R. 633/1972.


Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 e ai sensi dell'art. 7 della tabella allegata al medesimo decreto legislativo.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informativo.

E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo

hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere nove e parte della seguente fino qui.



LLOYD'S

**YOUR
INSURANCE
DOCUMENTS**

SECURING YOUR PEACE OF MIND

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:
<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team
Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

**POLIZZA CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI INTERNI**

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI FIRENZE
Piazza della Signoria, 1
50100 Firenze
C.F./P.I. 01307110484

e

La Società/Impresa Assicuratrice
LLOYD'S OF LONDON
Corrispondente dei Lloyd's
AIB All Insurance Broker srl

Durata del contratto

Dalle ore 24 del	31.07.2016
Alle ore 24 del	31.12.2018

Rateo

Dalle ore 24 del	31.07.2016
Alle ore 24 del	31.12.2016

Con scadenza dei periodi di assicurazione
Successivi al primo

Alle ore 24 di ogni	31.12
----------------------------	--------------



SEZIONE A

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa offerta all'Assicurato

Polizza

La presente convenzione attestante le condizioni operative riferite all'emissione dei singoli certificati.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra e/o la compagnia di assicurazione

Periodo di assicurazione

Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza annuale della polizza stessa

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Gravi difetti costruttivi

Quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Perdita Patrimoniale

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista

Il dipendente pubblico di cui all'Art. 24 del D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore o altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f), e g) del D.Lgs. 50/2016

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.



SEZIONE B

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. B.1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. B.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. B.3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e.mail

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel certificato.

Art. B.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. B.5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/06 e 31/12 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel)

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva

Si precisa in proposito che:



- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente anche per il tramite del Broker di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. B.6 - Durata della polizza, rinnovo e rescindibilità annuale

La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 31.07.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2018, con scadenza di ogni Periodo di Assicurazione al 31.12, viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza, resta ferma la copertura assicurativa per i certificati emessi prima della scadenza della presente polizza, alle condizioni tutte previste nei certificati stessi (proroghe, collaudi ecc.).

Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi per una durata di 24 mesi, previa adozione di apposito atto.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo o a seguito di recesso per sinistro previste nella presente polizza.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo o a seguito di recesso per sinistro previste nella presente polizza. .

Restano comunque valide le condizioni normative generali, laddove applicabili, ancorchè terminata la polizza

L'Assicurato si riserva la facoltà di richiedere una proroga temporanea del contratto finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio pagato si impegna sin d'ora a prorogare la polizza alle condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza.

E' in facoltà delle parti di rescindere la presente Polizza ad ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. Resta inteso che i singoli certificati emessi in relazione alla Polizza disdettata sono comunque portati alla relativa scadenza, alle condizioni tutte previste nei certificati stessi (proroghe, collaudi ecc.)

Art. B.8 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Resta escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Art. B.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. B.10 - Calcolo e dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla Sezione C (Progettisti) della presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,33 promille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,60 promille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 0,84 promille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,14 promille

Il Premio per ciascun Certificato, sia alle condizioni di cui alla Sezione C (Progettisti) che alle condizioni di cui alla Sezione D (Verificatori) non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 150,00, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 25.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.



Art. B.11 - Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a in è affidata l'assistenza nella gestione e nell'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005, salvo annullamento e/o revoca della aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 3987/2016.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 7%. Tale remunerazione sarà rimessa dagli Assicuratori al Broker entro e non oltre il 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente AIB All Insurance Broker srl si considererà come effettuata agli Assicuratori;

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente AIB All Insurance Broker srl si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente AIB All Insurance Broker srl s'intenderà come fatta all'assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente AIB All Insurance Broker srl si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. B.12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd's e l'eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. B.13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. B.12 che precede.

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd's o l'eventuale Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. B.14 - Cauzione definitiva

La Società deve produrre la dovuta cauazione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 103 del Dlgs n. 50/2016.

Art. B.15 - Posta Certificata

Qualora il Contraente lo richieda, la Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o la ricezione delle comunicazioni relative alla gestione dei sinistri

Art. B.16 - Variazione del rischio

L'Ente contraente si riserva la facoltà di ridurre o estendere i servizi affidati, ferme restando le condizioni stabilite dal contratto di appalto e dall'art. 35 del D.lgs.50/2016.

Art. B.17 - Trattamento dati

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE C

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO

Art. C.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera Indicata in ciascuna Scheda Tecnica, comprese le nuove spese di progettazione sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Art. C.2 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. C.3 - Massimale

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

Art. C.4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. C.5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- Inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno:

- Art. B.1 - Dichiarazioni
- Art. B.10 - Calcolo e Regolazione dei Premi
- Art. B.11 - Clausola Broker
- Art. C.2 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"
- Art. C.5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. C.7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
- Art. D.2 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"
- Art. D.5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. D.7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Data

Il Contraente

IL DIRIGENTE

~~SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI~~*(Dott.ssa Carla De Ponti)*

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

QUESTIONARIO

Contraente (Stazione Appaltante):		Codice Fiscale/Partita IVA:	
Indirizzo e numero civico:	Città:	CAP:	Provincia:
Data di affidamento della progettazione:		Costo complessivo previsto per l'opera:	
Descrizione dell'Opera:		Luogo di esecuzione dell'Opera:	
Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione:		Data prevista di termine dei lavori di realizzazione:	
Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i incaricato/i della progettazione):			

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892-1893 C.C. l'Assicurato/i dichiara/no dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui/Loro imputabile, già al momento della stipula del contratto.

Data:

I Progettisti Incaricati:



CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- è diretto all'esplicitamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'esplicitamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'Ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile per le istanze dell'interessato è l'IT Manager domiciliato per la funzione in Corso Garibaldi, 86 - Milano, e presso la sede legale potrà essere visionato l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'Informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo _____ L'interessato _____
Data _____
Nome e Cognome leggibili _____

IL DIRIGENTE
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
Firma
(Dott.ssa Carla De Ponti)

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo _____ L'interessato _____
Data _____
Nome e Cognome leggibili _____

IL DIRIGENTE
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
Firma
(Dott.ssa Carla De Ponti)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.





07 OTT, 2016

Comune di Firenze
Protocollo Generale
N. 0309981 del 07/10/2016
Class: 05.02



Spett.
Comune di Firenze
c.a. Dr.ssa Carla De Ponti Dr.ssa Rosa Graziani
Piazza Piazza di Parte Guelfa n. 3
50122 FIRENZE FI

Firenze, 30/09/2016
Divisione: Enti Pubblici/Enti Pubblici
Ns. Rif: ag / mc

per conto
31.07.16 - 31.12.16

Oggetto:	Polizza	BE000054953
	Compagnia	LLOYD'S OF LONDON AIB ALL INSURANCE BROKER
	Ramo	RC PATRIMONIALE
	Rischio	POLIZZA APERTA CERTIFICATI

*RC professionale
progettazione urban.*

Vi inviamo in allegato nuovamente i simpli alla firma chiedendovi cortesemente di spedirceli firmati correttamente dove abbiamo segnato con la lettera X.

Confermandoci a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità e rimanendo in attesa di ricevere le nostre copie, con l'occasione Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

AON S.p.A.
Ufficio di Firenze
[Signature]

Pratica in gestione a: Giannetti Alberto

Per informazioni:
Veronica Mattoni
Tel. 055.2035816
Fax. 055.2035813
veronica.mattoni@aon.it



